

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Banca Caboto S.p.A.		10/01/2007	CORPORATION: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Banca IMI S.p.A.		
Street Address:	Piazzetta Giordano dell'Amore 3		
City:	Milano		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	CORPORATION: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	3011694	RETLOTS	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(212)813-9600		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	(212) 813-1600		
Email:	cboehm@creativity-law.com		
Correspondent Name:	Caroline G. Boehm		
Address Line 1:	488 Madison Avenue		
Address Line 2:	19th Fl		
Address Line 4:	New York, NEW YORK 10022		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	PERANI 0008		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	Caroline G. Boehm		
Address Line 1:	488 Madison Avenue		
Address Line 2:	19 Fl		
Address Line 4:	New York, NEW YORK 10022		

OP \$40.00 3011694

NAME OF SUBMITTER:	Caroline G. Boehm
Signature:	/Caroline G. Boehm/
Date:	04/13/2009

Total Attachments: 30

source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page1.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page2.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page3.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page4.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page5.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page6.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page7.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page8.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page9.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page10.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page11.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page12.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page13.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page14.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page15.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page16.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page17.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page18.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page19.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page20.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page21.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page22.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page23.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page24.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page25.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page26.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page27.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page28.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page29.tif
source=Supporting Documentation for Banca IMI SpA assignments#page30.tif

N. 3116 di rep.

N. 1548 di racc.

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette)
il giorno 21 (ventuno)
del mese di settembre
in Milano, nella casa in via Manzoni n. 4.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Rho, iscritto presso
il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **Nardozzi Tonielli Giangiacomo**, nato a Bologna il 30 ottobre
1943, domiciliato per la carica in Milano, piazzetta Giordano
dell'Amore n. 3, il quale dichiara di intervenire al presente
atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in
legale rappresentanza della società per azioni con unico so-
cio:

"Banca Caboto S.p.A."

con sede in Milano, piazzetta Giordano dell'Amore n. 3, capi-
tale sociale sottoscritto e versato euro 482.464.000,00, co-
dice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano: 04377700150, iscritta al R.E.A. di Milano al n.
1014150, soggetta all'attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al
Gruppo **Intesa Sanpaolo**, iscritto all'Albo dei gruppi bancari
(di seguito anche "incorporante"),

in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria
della società stessa del 30 luglio 2007, di cui a verbale in
pari data n. 3.016/1.502 di mio rep. (registrato all'Agenzia
delle Entrate di Rho il 1° agosto 2007 al n. 2.545 serie 1T);

- **Miccichè Gaetano**, nato a Palermo il 12 ottobre 1950, domi-
ciliato per la carica in Milano, corso Giacomo Matteotti n.
6, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di
stipulare non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rap-
presentanza della società per azioni con unico socio:

"Banca d'Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A."

o, in forma abbreviata, "**Banca IMI S.p.A.**", con sede in Mila-
no, corso Giacomo Matteotti n. 6, capitale sociale sotto-
scritto e versato euro 180.000.000,00, codice fiscale e nume-
ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:
01988810154, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 873182, sog-
getta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico
socio **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo **Intesa
Sanpaolo**, iscritto all'Albo dei gruppi bancari (di seguito
anche "incorporanda" o "incorporata"),

in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria
della società stessa del 30 luglio 2007, di cui a verbale in
pari data n. 3.015/1.501 di mio rep. (registrato all'Agenzia
delle Entrate di Rho il 1° agosto 2007 al n. 2.544 serie 1T)

(le due deliberazioni assembleari sopra citate, di seguito

anche, collettivamente, le "deliberazioni").

E, quindi, detti componenti, della identità personale dei quali io notaio sono certo, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze,

premessi che

- a) gli amministratori delle società di cui sopra ebbero a predisporre un progetto di fusione (di seguito anche il "progetto") per l'incorporazione della Banca IMI S.p.A. nella Banca Caboto S.p.A., entrambe società il cui capitale è interamente e direttamente posseduto da *Intesa Sanpaolo S.p.A.*;
- b) la Banca d'Italia, con nota n. 637986 del 26 giugno 2007 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 385/93, l'operazione di fusione proposta, accertando altresì, ai sensi dell'art. 56 del medesimo D. Lgs. 385/93, che le modifiche statutarie pure deliberate dalla società incorporante nella precitata assemblea straordinaria del 30 luglio 2007 nell'ambito dell'approvazione del progetto, non risultano in contrasto con il principio di sana e prudente gestione;
- c) il progetto di fusione, contenente quanto previsto dalla legge, è stato iscritto in data 29 giugno 2007 presso il Registro delle Imprese di Milano per entrambe le società partecipanti alla fusione;
- d) ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione hanno redatto una Relazione (allegata ai rispettivi e sopra citati verbali assembleari), in cui sono state illustrate le caratteristiche dell'operazione;
- e) il progetto è stato altresì inviato a Consob ed a Borsa Italiana S.p.A. in data 28 giugno 2007;
- f) ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile non si è resa necessaria la Relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-*sexies* del codice civile, in quanto il capitale sociale della incorporante Banca Caboto S.p.A. e della incorporanda Banca IMI S.p.A. è interamente e direttamente posseduto dalla medesima società *Intesa Sanpaolo S.p.A.* Non esistono inoltre i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 2501-*bis* del codice civile;
- g) con le deliberazioni del 30 luglio 2007, le società partecipanti alla fusione hanno deliberato di approvare il progetto, come sopra debitamente iscritto ed allegato ai verbali delle delibere stesse, per l'incorporazione della società Banca IMI S.p.A. nella società Banca Caboto S.p.A., secondo le modalità tutte di cui al progetto stesso;
- h) sempre in conformità con le previsioni del progetto, l'assemblea straordinaria della società incorporante Banca Caboto S.p.A. ha inoltre deliberato, con efficacia dal momento di efficacia della presente fusione, l'aumento del capitale sociale per nominali euro 180.000.000,00, mediante imputazione a capitale di una somma di corrispondente valore proveniente al patrimonio netto della società incorporante dal na-

TRADEMARK

REEL: 003969 FRAME: 0436

trimonio della società incorporanda, quale anche risultante dal bilancio al 31 dicembre 2006, con emissione di n. 180.000.000 azioni da assegnare all'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché alcune modifiche agli articoli 1, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 31 dello statuto sociale della stessa società incorporante;

i) le predette deliberazioni sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 agosto 2007 per entrambe le società partecipanti alla fusione;

l) è decorso il termine di quindici giorni, di cui al combinato disposto dall'art. 2503 del codice civile e dall'art. 57, comma 3 del D. Lgs. 385/93, dalla iscrizione delle deliberazioni e, pertanto, si può, non essendo intervenute opposizioni nei termini di legge, come i comparenti dichiarano e confermano, addivenire alla attuazione della fusione.

Quanto sopra premesso

i comparenti, in attuazione delle precitate delibere assembleari del 30 (trenta) luglio 2007 (duemilasette), nelle rispettive sopraindicate rappresentanze, convengono quanto segue:

ATTUAZIONE DELLA FUSIONE

1.) (Attuazione della fusione) - In attuazione del progetto di fusione (qui nuovamente allegato sotto "A"), come sopra approvato, le società Banca Caboto S.p.A. e Banca IMI S.p.A. si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione

nella società

"Banca Caboto S.p.A." (a socio unico)

con sede in Milano, piazzetta Giordano dell'Amore n. 3 (che, con efficacia dalla data di efficacia della fusione, cambierà la propria denominazione in "Banca IMI S.p.A." o, in forma abbreviata, "IMI S.p.A.")

della società

"Banca IMI S.p.A." (a socio unico)

con sede in Milano, corso Giacomo Matteotti n. 6; sulla base delle situazioni patrimoniali rappresentate dai rispettivi bilanci di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei) per entrambe le società partecipanti alla fusione.

2.) (Annullamento delle azioni ed aumento di capitale della incorporante) - La fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel progetto di fusione e, così, tra l'altro, con annullamento, senza concambio, delle n. 180.000.000 (centottantamiloni) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporata. Peraltro, con l'efficacia della fusione ha corso, per l'incorporante, l'aumento del capitale sociale, deliberato con l'assemblea di approvazione del progetto, da nominali euro 482.464.000,00 (quattrocentottantaduemilioniquattrocentosessantaquattromila virgola zero) a nominali euro 662.464.000,00 (seicentosessantadue

lioniquattrocentosessantaquattromila virgola zero zero), e così per nominali euro 180.000.000,00 (centottantamiloni virgola zero zero), mediante imputazione a capitale di una somma di corrispondente valore riveniente al patrimonio netto della società incorporante dal patrimonio della società incorporata, quale anche risultante dal bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei), con emissione di n. 180.000.000 (centottantamiloni) azioni prive di valore nominale, da assegnare all'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A..

3.) (Effetti contabili e fiscali) - Le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante - ai sensi dell'art. 2504-bis, terzo comma, del codice civile - a decorrere dal primo gennaio dell'anno in corso al momento di efficacia della fusione nei confronti dei terzi, e dunque dall'1 (uno) gennaio 2007 (duemilasette).

4.) (Effetti verso i terzi) - Fermo quanto sopra, la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi, effettuate comunque le iscrizioni del presente atto presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, a decorrere dall'1 (uno) ottobre 2007 (duemilasette).

5.) (Cessazione degli organi della incorporata) - Dal momento di efficacia verso i terzi della fusione, pertanto, cesseranno con la società incorporata anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi sino a tal momento compiuto.

PROSECUZIONE NEI RAPPORTI

6.) (Prosecuzione nei rapporti da parte dell'incorporante) - (A) In conseguenza della fusione la incorporante Banca Caboto S.p.A. (con la sua nuova denominazione "Banca IMI S.p.A." o, in forma abbreviata, "IMI S.p.A.") assume di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della società incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base della fusione.

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dall'incorporante con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistente), diritto, onere, servitù, vincolo. Si precisa, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 57. D.Lgs. 385/1993, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore della incor-

porata conservano la loro validità e il loro grado senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore della incorporante.

(B) Sempre in conseguenza della fusione, e corrispondentemente, l'incorporante assume ipso iure, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della incorporata.

(C) L'incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti e negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti e rapporti attivi e passivi inerenti l'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), anche in pendenza e in formazione, in corso presso l'incorporata.

(D) La prosecuzione da parte della incorporante dei rapporti contrattuali intrattenuti dalla incorporata ha pure per oggetto i mandati o procure in essere ed i correlati poteri, anche di rappresentanza, conferiti. Proseguono pertanto nella società incorporante Banca Caboto S.p.A. i poteri, anche di firma, di spesa o di concessione e gestione del credito, già rilasciati dalla incorporata Banca IMI S.p.A., poteri che, occorrendo, vengono comunque qui confermati.

(E) L'incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla incorporata, di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.

(F) La società incorporante, ancora, subentra ipso iure, anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la società incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

(G) Tutto quanto sopra di guisa che l'incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili all'incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

7.) (Personale) - In esito alle procedure sindacali previste dalla normativa vigente è stato raggiunto l'accordo del 13 settembre 2007, in base al quale, dalla data di decorrenza della fusione il personale della incorporata proseguirà il proprio rapporto di lavoro con l'incorporante, conservando i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta e mantenendo l'inquadramento ed il trattamento economico in atto.

Per quanto riguarda la previdenza complementare, **TRADEMARK**

REEL: 003969 FRAME: 0439

continueranno ad essere iscritti al Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI, mantenendo le stesse condizioni/regole in materia di contribuzione, sia per la quota a carico dell'azienda che per quella a carico dell'iscritto, salvo quanto specificato al punto 2.9 del menzionato accordo.

8.) (Unità locali) - Le "unità locali" della incorporata - comunque siano denominate - sono egualmente assunte ipso iure, sia in Italia sia all'estero, dalla incorporante, senza necessità di formalità di nuova apertura.

9.) (Particolari cespiti) - In particolare si dà espressamente atto, anche ai fini delle formalità necessarie, che di compendio del patrimonio della società incorporata nel quale, per effetto della presente fusione, prosegue la società incorporante, vi è pure il marchio "Banca IMI", oggetto di registrazione presso i competenti Uffici:

(i) della Unione Europea, con il numero di registrazione 2459071, nelle classi 36 e 38;

(ii) degli Stati Uniti d'America, con il numero di registrazione 2926136, nelle classi 36 e 38;

(iii) del Giappone, con il numero di registrazione 4661727, nella classe 36, fatta tuttavia avvertenza che la descrizione di cui sopra non ha valore tassativo, restando pertanto senz'altro assunto ed acquisito all'incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio della società incorporata. Rimane peraltro in facoltà della incorporante procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio della società incorporata.

10.) (Autorizzazioni) - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della incorporante di tutti gli eventuali occorrenti passaggi, annotamenti, trascrizioni, volture, intavolazioni, cambi di intestazione alla incorporante alla sua nuova denominazione "Banca IMI S.p.A." o, in forma abbreviata, "IMI S.p.A.", codice fiscale numero: 04377700150, presso ogni Ufficio del Territorio, Ufficio Tavolare, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla società incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

STATUTO DELL'INCORPORANTE

11.) (Statuto) - Il testo di statuto sociale della società

TRADEMARK

REEL: 003969 FRAME: 0440

incorporante Banca Caboto S.p.A., che avrà efficacia dal momento di efficacia della presente fusione, è quello, comprensivo delle modifiche già richiamate alla premessa h), che al presente si allega sotto "B", anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, e che prevede, in particolare e tra l'altro, la modifica della denominazione sociale da "Banca Caboto S.p.A." in "Banca IMI S.p.A." o, in forma abbreviata, "IMI S.p.A."

SPESE

12.) (Spese) - Spese e tasse del presente sono a carico della società incorporante.

* * *

Ai soli fini della percezione degli onorari notarili, si precisa che il capitale e le riserve della società incorporata risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, assunto a base della presente fusione, ammontano ad euro 567.945.087,00 (cinquecentosessantasettemilioninovecentoquarantacinquemilaottantasette virgola zero zero).


Del presente ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me sottoscrivono alle ore 11,45 omessa per espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine tredici e della quattordicesima sin qui.

F.to Giangiacomo Nardozzi Tonielli

F.to Gaetano Micciché

F.to Carlo Marchetti



**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA IMI S.p.A.
IN BANCA CABOTO S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 2501 - TER CODICE
CIVILE**



A norma dell'art. 2501-ter del codice civile i rispettivi Consigli di Amministrazione di Banca Caboto S.p.A. e di Banca IMI S.p.A. hanno predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione di Banca IMI S.p.A. in Banca Caboto S.p.A.

SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante

Banca Caboto S.p.A.

- Sede sociale in Milano, Piazzetta Giordano dell'Amore n. 3
- Capitale sociale interamente versato Euro 482.464.000 diviso in n. 482.464.000 azioni ordinarie.
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04377700150.
- Società iscritta all'Albo delle Banche.
- Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Società incorporanda

**BANCA D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI S.p.A. o brevemente
BANCA IMI S.p.A.**

- Società per Azioni.
- Sede sociale in Milano, Corso Matteotti n. 6.
- Capitale sociale interamente versato Euro 180.000.000 diviso in n. 180.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 1 (uno) ciascuna.
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 01988810154
- Società iscritta all'Albo delle Banche.

TRADEMARK

- Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

L'assemblea di Banca Caboto S.p.A. chiamata ad approvare il progetto di fusione per incorporazione di Banca IMI S.p.A. sarà altresì chiamata, nel contesto della fusione medesima, a deliberare un aumento di capitale per Euro 180.000.000, mediante emissione di n. 180.000.000 nuove azioni ordinarie senza valore nominale espresso, assegnate all'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A.. L'aumento di capitale avverrà mediante imputazione a capitale di una somma di corrispondente valore riveniente al patrimonio netto della incorporante dal patrimonio netto della società incorporanda.

La medesima assemblea di Banca Caboto S.p.A. sarà inoltre chiamata ad approvare, con effetto dalla efficacia della fusione, le seguenti principali modifiche statutarie:


- art. 1: la denominazione sociale viene variata in Banca IMI S.p.A. o, in forma abbreviata, IMI S.p.A.; alla società è inoltre riconosciuto un ruolo di sub-holding nei confronti delle proprie società controllate;
- art. 5: oltre a dare conto dell'aumento di capitale da € 482.464.000 a € 662.464.000, viene prevista la facoltà di emettere obbligazioni riservando la decisione alla competenza del Consiglio di Amministrazione (modifica dell'art. 21);
- art. 9: viene semplificata la procedura per la comunicazione ai soci della convocazione dell'assemblea, nonché quella per la partecipazione alla stessa; viene, inoltre, riformulata la previsione relativa ai sistemi di collegamento a distanza;
- art. 10: viene prevista la possibilità, nei casi consentiti dalla legge, di elevare il termine entro cui convocare l'Assemblea ordinaria dei soci a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- art. 11: viene previsto che, in caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere che lo sostituisce, la possibilità che l'Assemblea dei soci sia presieduta dalla persona dalla stessa designata;
- art. 14: viene prevista una clausola per regolamentare il caso in cui il numero degli amministratori sia aumentato in corso di mandato;
- art. 15: viene prevista esplicitamente la possibilità di nominare un Amministratore Delegato ed un solo Vice Presidente;

Spadola

[Signature]

TRADEMARK

- art. 16: viene riformulata la procedura telematica per la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- artt. 17, 23 e 25: per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale viene riformulata la previsione relativa ai sistemi di collegamento a distanza;
- art. 18: viene introdotta la possibilità di far prevalere il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti espressi dal Consiglio;
- art. 20: tra le facoltà riservate al Consiglio di Amministrazione, viene prevista la determinazione dell'assetto organizzativo generale, la vendita e l'acquisto di immobili, nonché la possibilità di nominare i Dirigenti;
- art. 21: tra le materie di competenza dell'Assemblea dei soci, attribuite, senza facoltà di subdelga al Consiglio di Amministrazione, viene prevista anche la scissione;
- art. 23: viene previsto un numero minimo di 3 ed un massimo di 5 per i componenti del Comitato Esecutivo; viene, inoltre, introdotta la possibilità di far prevalere il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti espressi dal Comitato Esecutivo;
- art. 24: la modifica è conseguente alla possibilità di nominare un solo Vice Presidente;
- art. 31: viene prevista la possibilità per gli amministratori di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.



Cala

Andreas Toulas

Il testo dello statuto di Banca IMI S.p.A. quale risulterà al momento di efficacia della fusione è quello allegato al presente progetto sotto la lettera "A".

1. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE - SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

In conformità al disposto dell'art. 2505 del codice civile, la fusione si realizzerà senza alcun rapporto di cambio, tenuto conto che Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale sociale di Banca Caboto S.p.A. e di Banca IMI S.p.A.

Per effetto della fusione il capitale sociale della società incorporante verrà peraltro aumentato, come sopra precisato al punto 1, mediante emissione di n. 180.000.000 nuove azioni ordinarie della società tutte intestate a Intesa Sanpaolo S.p.A. con godimento regolare.

[Signature] 3

2. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, del codice civile le operazioni effettuate da Banca IMI S.p.A. saranno imputate al bilancio dell'incorporante Banca Caboto S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale la fusione produrrà effetti verso terzi.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

La fusione per incorporazione di cui al presente progetto produrrà effetti verso terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero da data successiva indicata nell'atto di fusione.

3. ALTRE INDICAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE

Né Banca Caboto S.p.A. né Banca IMI S.p.A. hanno emesso titoli, diversi dalle azioni o dalle quote, cui possa essere riservato, nel contesto di questa fusione, un trattamento particolare.

Nessun particolare vantaggio è previsto a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Sono salve le variazioni, anche allo statuto allegato, che fossero richieste dalle Autorità di Vigilanza.

Milano, 28.6.07.....

ALLEGATI

Statuto di Banca IMI

Banca Caboto S.p.A.

Il Presidente



Banca IMI S.p.A.

Il Presidente



STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO
DELLA SOCIETA'

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni denominata "BANCA IMI S.p.A." o, in forma abbreviata, anche solo "IMI S.p.A."

La Società fa parte del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

In tale qualità, essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La Società può detenere partecipazioni di controllo in società facenti parte del Gruppo Bancario, nonché partecipazioni di altra natura. In relazione a tale veste di sub-holding la Società svolgerà il ruolo di coordinamento delle società controllate.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo dati e informazioni per l'emanazione delle disposizioni suddette nonché tutte le notizie necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di vigilanza.

Articolo 2

La Società ha sede legale in Milano.

Essa potrà istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

La Società svolge, in particolare, attività di intermediazione mobiliare nella sua più ampia accezione e può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita inoltre ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 662.464.000 diviso in n. 662.464.000 azioni ordinarie.

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi, nonché obbligazioni



Caro

Notario

[Handwritten signature]

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 6

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO III

RECESSO

Articolo 7

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante avviso scritto comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle Assemblee sono regolate da norme di legge.

Possono intervenire all'Assemblea i soci aventi diritto di voto che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Ai fini di detto deposito non è previsto alcun termine preventivo. L'Assemblea può tenersi anche mediante utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

TRADEMARK

REEL: 003969 FRAME: 0448

In tali ipotesi, l'Assemblea si riterrà tenuta nel luogo in cui devono trovarsi il Presidente ed il segretario.

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centotanta giorni.

Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo art. 24 o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente accertare il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, costatarne la regolare costituzione, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Nei casi previsti dalla legge, ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Articolo 12

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto del Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da 7 a 11 membri.

I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ove il numero di amministratori sia determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento



Carlo Marchetti

Notario

[Handwritten signature]

TRADEMARK

REEL: 003969 FRAME: 0449

della sua ricostituzione.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare un Vice Presidente e un Amministratore Delegato.

Articolo 16

Il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo art. 24, convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale e ne formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purchè nell'ambito dell'Unione Europea. Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi con qualunque mezzo, anche telematico, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 17

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo art. 24.

Il Consiglio nomina il Segretario fra i suoi componenti o fra i dipendenti della Società o del Gruppo. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere firmati da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tale caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2391 c.c., sono tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sulle operazioni in cui abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Articolo 19

Agli Amministratori spetta un compenso annuale, stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate occasionate per l'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio

TRADEMARK

REEL: 003969 FRAME: 0450

Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Restano esclusi i poteri espressamente attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto organizzativo generale;
- b) la nomina e revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti nonché il conferimento dei relativi poteri;
- c) l'assunzione, la modifica e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2361 c.c.;
- d) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- e) le deleghe all'erogazione e alla gestione del credito;
- f) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- g) il recepimento del regolamento di gruppo predisposto dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo;
- h) la costituzione di commissioni con funzioni consultive o di coordinamento ovvero di comitati;
- i) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro e degli accordi sindacali di valenza generale;
- j) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di Dirigente;
- l) la vendita e l'acquisto di immobili.

Articolo 21

Ferma restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente statuto ai sensi del precedente articolo 20:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis cod.civ e la scissione nel caso previsto dall'articolo 2506 ter cod. civ.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c. nel caso in cui la società abbia emesso azioni senza il valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'emissione di obbliga-



Handwritten signature

TRADEMARK

REEL: 003969 FRAME: 0451

zioni.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e/o ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente o riuniti in comitati.

Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 23

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti.

Il Comitato Esecutivo è composto da 3 a 5 membri; ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, se nominato.

Il Presidente e il Segretario del Consiglio di Amministrazione sono rispettivamente Presidente e Segretario del Comitato Esecutivo.

La periodicità delle riunioni e le modalità di convocazione del Comitato Esecutivo sono stabilite dal Comitato stesso.

In caso di urgenza, il Comitato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21.

Delle decisioni assunte, dovrà essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi mediante utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza nel rispetto dei principi di cui all'art. 17.

TITOLO VI
PRESIDENTE

TRADEMARK

REEL: 003969 FRAME: 0452

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, ove nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ovvero, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Amministratore Delegato, se nominato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21.

Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

Fermo restando quanto previsto al precedente secondo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VII **COLLEGIO SINDACALE**

Articolo 25

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché alle Assemblee.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate occasionate per ragioni del loro incarico.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza nel rispetto dei principi di cui all'art. 17.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

TRADEMARK

REEL: 003969 FRAME: 0453

TITOLO VIII
CONTROLLO CONTABILE

Articolo 26

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione. Per la nomina, i compiti ed i poteri, le responsabilità valgono le disposizioni di legge.

TITOLO IX
RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 27

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente. Esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del precedente art. 24. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 28.

Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio può autorizzare Dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente può rilasciare procure, anche a persone estranee alla società, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della società medesima. Analoga facoltà compete all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

TITOLO X
DIRETTORE GENERALE

Articolo 28

Il Direttore Generale gestisce gli affari correnti e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e, se nominati, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, nonché a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 24.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ed assiste a quelle dell'Assemblea.


TRADEMARK

REEL: 003969 FRAME: 0454

In caso di assenza od impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, da un Dirigente designato dal Consiglio stesso.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO XI
BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio inerente a ciascun esercizio, osservate le norme di legge.

Articolo 30

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 31

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.


TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

Madon Travell





All. "B" al n. 3116/1548 di rep.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni denominata "BANCA IMI S.p.A." o, in forma abbreviata, anche solo "IMI S.p.A."

La Società fa parte del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

In tale qualità, essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La Società può detenere partecipazioni di controllo in società facenti parte del Gruppo Bancario, nonché partecipazioni di altra natura. In relazione a tale veste di sub-holding la Società svolgerà il ruolo di coordinamento delle società controllate.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo dati e informazioni per l'emanazione delle disposizioni suddette nonché tutte le notizie necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di vigilanza.

Articolo 2

La Società ha sede legale in Milano.

Essa potrà istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

La Società svolge, in particolare, attività di intermediazione mobiliare nella sua più ampia accezione e può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita inoltre ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 662.464.000 diviso in n. 662.464.000 azioni ordinarie.

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi, nonché obbligazioni.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 6

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO III

RECESSO

Articolo 7

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito dell'Unione Europea mediante avviso scritto comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle Assemblee sono regolate da norme di legge.

Possono intervenire all'Assemblea i soci aventi diritto di voto che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Ai fini di detto deposito non è previsto alcun termine preventivo. L'Assemblea può tenersi anche mediante utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

In tali ipotesi, l'Assemblea si riterrà tenuta nel luogo in cui devono trovarsi il Presidente ed il segretario.

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo art. 24 o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente accertare il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, costatarne la regolare costituzione, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Nei casi previsti dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Articolo 12

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto del Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da 7 a 11 membri.

I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ove il numero di amministratori sia determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare un Vice Presidente e un Amministratore Delegato.

Articolo 16

Il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo art. 24, convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale e ne formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea.

Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi con qualunque mezzo, anche telematico, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 17

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo art. 24.

Il Consiglio nomina il Segretario fra i suoi componenti o fra i dipendenti della Società o del Gruppo. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere firmati da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tale caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2391 c.c., sono tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il

Collegio Sindacale sulle operazioni in cui abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Articolo 19

Agli Amministratori spetta un compenso annuale, stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate occasionate per l'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Restano esclusi i poteri espressamente attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto organizzativo generale;
- b) la nomina e revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti nonché il conferimento dei relativi poteri;
- c) l'assunzione, la modifica e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2361 c.c.;
- d) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- e) le deleghe all'erogazione e alla gestione del credito;
- f) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- g) il recepimento del regolamento di gruppo predisposto dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo;
- h) la costituzione di commissioni con funzioni consultive o di coordinamento ovvero di comitati;
- i) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro e degli accordi sindacali di valenza generale;
- j) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di Dirigente;
- l) la vendita e l'acquisto di immobili.

Articolo 21

Ferma restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente statuto ai sensi del precedente articolo 20:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis cod.civ e la scissione nel caso previsto dall'articolo 2506 ter cod. civ.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c. nel caso in cui la società abbia emesso azioni senza il valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'emissione di obbligazioni.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e/o ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente o riuniti in comitati.

Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 23

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti.

Il Comitato Esecutivo è composto da 3 a 5 membri; ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, se nominato.

Il Presidente e il Segretario del Consiglio di Amministrazione sono rispettivamente Presidente e Segretario del Comitato Esecutivo.

La periodicità delle riunioni e le modalità di convocazione del Comitato Esecutivo sono stabilite dal Comitato stesso.

In caso di urgenza, il Comitato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21.

Delle decisioni assunte, dovrà essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi mediante utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza nel rispetto dei principi di cui all'art. 17.

TITOLO VI PRESIDENTE

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, ove nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ovvero, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Amministratore Delegato, se nominato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21.

Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

Fermo restando quanto previsto al precedente secondo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché alle Assemblee.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate occasionate per ragioni del loro incarico.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza nel rispetto dei principi di cui all'art. 17.

TITOLO VIII

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 26

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione. Per la nomina, i compiti ed i poteri, le responsabilità valgono le disposizioni di legge.

TITOLO IX

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 27

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente. Esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del precedente art. 24. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 28.

Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio può autorizzare Dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente può rilasciare procure, anche a persone estranee alla società, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della società medesima. Analoga facoltà compete all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

TITOLO X

DIRETTORE GENERALE

Articolo 28

Il Direttore Generale gestisce gli affari correnti e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e, se nominati, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, nonché a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 24.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In caso di assenza od impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, da un Dirigente designato dal Consiglio stesso.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO XI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio inerente a ciascun esercizio, osservate le norme di legge.

Articolo 30

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 31

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

F.to Giangiacomo Nardozzi Tonielli

F.to Gaetano Micciché

F.to Carlo Marchetti

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il Registro Imprese di Milano.

Firmato Carlo Marchetti
Milano, 24 settembre 2007

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.